

Comunicazione n. BOR/RM/94004186 del 18-4-1994

inviata allo studio legale ...

Oggetto: Quesito in tema di intermediari finanziari

Si fa riferimento alla nota in data ... con la quale codesto studio ha chiesto di sapere se sia consentita, ad un intermediario finanziario extracomunitario, la commercializzazione in Italia, tramite una SIM italiana di servizi finanziari «consistenti nell'organizzazione di un sistema di investimento complesso comprendente, a scelta del cliente, fondi comuni ..., fondi immobiliari, metalli preziosi, azioni ed obbligazioni», nonché di «un servizio di gestione patrimoniale in senso stretto operato da una banca e nel quale lo stesso soggetto opera come consulente d'investimento».

In argomento si osserva, anzitutto - pur con la approssimazione derivante dalla non completa conoscenza di tutti gli elementi afferenti alle fattispecie in oggetto - che i servizi descritti sembrano potersi ricondurre nell'alveo delle attività di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1¹.

Ciò posto, si precisa che, secondo l'interpretazione adottata dalla scrivente (cfr. le comunicazioni n. SGE/RM/91003084 del 10 giugno 1991, n. SGE/RM/91007252 del 12 dicembre 1991, n. BOR/RM/91007639 del 27 dicembre 1991 e n. BOR/RM/92002207 del 3 aprile 1992), al fine di individuare l'ambito territoriale nel quale deve ritenersi esercitata l'attività di intermediazione mobiliare, e quindi di stabilire se la stessa ricada o meno sotto il governo della legge italiana, elemento qualificante è da ritenersi non già il luogo nel quale vengano svolte materialmente le attività esecutive di prestazione del servizio d'intermediazione bensì quello in cui l'intermediario ricerchi i propri «obiettivi» effettuando, con ogni mezzo, attività di reperimento della clientela, di pubblicità, di prospezione e sottoscrizione del relativo contratto.

Si ricorda ancora, sul punto, che, a seguito dell'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 consente lo svolgimento in Italia (nel senso appena precisato) delle attività di intermediazione mobiliare ad una categoria di soggetti esteri non comunitari - e precisamente alle banche - previo ottenimento - di autorizzazioni diverse a seconda che si tratti di stabilimento della prima succursale in Italia (cfr. art. 14, comma 4) ovvero di prestazione di servizi senza apertura di succursali (cfr. art. 16, comma 4).

Al di fuori di tale ipotesi specifica, l'offerta in Italia di un servizio di intermediazione mobiliare da parte di un soggetto extracomunitario deve ritenersi vietata².

Il divieto - come precisato dalla scrivente con comunicazione n. BOR/RM/93005482 del 2 luglio 1993 nonché, recentemente, con comunicazione n. BOR/RM/94002975 del 31 marzo 1994 - spiega i suoi effetti qualunque sia il mezzo attraverso il quale il soggetto in questione promuova in Italia il proprio servizio e, pertanto, anche se a tal fine si avvalga di una SIM autorizzata all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), legge n. 1/1991³, ovvero operi tramite un ufficio di rappresentanza aperto presso una SIM italiana.

IL PRESIDENTE
Enzo Berlanda

¹ V. ora art. 1, comma 5, d.lgs n. 58/98.

² Attualmente, l'offerta in Italia di servizi di investimento da parte di imprese di investimento extracomunitarie è consentita purché autorizzata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, qualora ricorrano determinate condizioni indicate dall'art. 28, d.lgs. n. 58/98 (cfr anche artt. 15 e segg. reg. 11522/98).

³ V. ora art. 30, d.lgs n. 58/98.